

## CORSO BOVIO

PER UN GIURÌ DELLA LEALTÀ  
DELL'INFORMAZIONE

L'ipotesi di un giurì per la lealtà dell'informazione non nasce certo dal piacere di una esercitazione accademica o dal desiderio di creare nuovi « enti inutili », bensì da un profondo senso di insoddisfazione.

Certo l'espressione « giurì per la lealtà dell'informazione » è tanto ampia da comportare il rischio che un siffatto organo si presenti con una competenza troppo estesa, come « intenzionato » ad occuparsi di troppi temi e quindi con obiettivi difficilmente raggiungibili, con il rischio di entrare in concorrenza con troppe istituzioni già esistenti. È necessario, invece, focalizzare e circoscrivere il concetto o meglio la sfera di « competenza » di un giurì per la lealtà dell'informazione perché esso possa porsi finalità concrete e rispondere effettivamente alle domande insite in quel senso di insoddisfazione al quale facevo cenno.

Lealtà dell'informazione può significare lealtà del messaggio relativo agli affari (e quindi occuparsi di indiscrezioni interessate sulla borsa, di aggio da *insider trading*, temi già di competenza altrui); può significare lealtà dei messaggi dati ai minori, o sui minori; può significare lealtà dell'informazione rispetto alla sensibilità religiosa ed etnica; può significare lealtà dell'informazione come indipendenza da interessi « pubblicitari ».

Se allora si affronta tanta ampiezza di temi si corre il rischio di non costruire alcunché.

Si è ipotizzata una denominazione icastica, « giurì per la lealtà dell'informazione », per richiamare su questo futuro organismo l'attenzione degli operatori del diritto, degli operatori dell'informazione, del pubblico in generale.

Il problema dal quale l'esigenza del giurì nasce è però un problema tutto sommato contenibile entro ben precisi confini, un problema tanto antico quanto essenziale. Si tratta del problema della tutela

\* Il presente scritto, che costituisce la relazione di sintesi al convegno « Il giurì per la lealtà dell'informazione », svoltosi a S. Margherita Ligure il 1° e il 2 marzo 1991, è pub-

blicato nell'ambito della ricerca n. 9101549 CT09, su « La deontologia e responsabilità professionale del giornalista » finanziata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

dell'onore e della reputazione, del buon nome, della « immagine agli occhi del pubblico », della identità personale del soggetto che diventa « oggetto della comunicazione ».

È chiaro che tutelare la lealtà e la correttezza dell'informazione quando essa ha per oggetto un individuo, una persona fisica, una persona giuridica, significa, anche, tutelare in parte l'opinione pubblica, i consumatori dell'informazione garantendone loro una migliore.

Significa, d'altro lato, tutelare il buon nome della stampa, la serietà professionale e quindi la credibilità dei giornalisti e dei *media*. Tutto ciò però di riflesso e per così dire in seconda battuta, poiché l'obiettivo primo e fondamentale di un giurì per la lealtà dell'informazione non può essere altro che quello di dare rapida e corretta risposta alle istanze delle persone delle quali stampa o altri mezzi di comunicazione si occupano e che si lamentano per come l'informazione su di loro viene diffusa.

In un recente congresso si è dibattuto il tema del cosiddetto diritto all'informazione, il diritto del cittadino, o il diritto della collettività a conoscere e a ricevere corrette informazioni. Proprio in quell'incontro è chiaramente emerso che se vi è una crisi di conoscenza, se vi sono serie difficoltà per il cittadino a ricevere una soddisfacente informazione, vi sono a monte gravi problemi, e una serie di difficoltà per il giornalista nell'informare correttamente. Vi è una sorta di crisi di identità del giornalista che si sente delegittimato, ha perso credibilità o comunque non si percepisce più come credibile, come un « onesto informatore », vuoi all'esterno, vuoi all'interno della categoria.

Il giornalista sente di non incidere davvero nella realtà sociale, il giornalista percepisce che l'opinione pubblica lo considera poco attendibile, il giornalista ha difficoltà nel riconoscersi e nell'identificarsi nei colleghi, nella famiglia degli operatori dell'informazione: non si sente parte di un « corpo » che afferma identici valori, che ha una egual cultura e fornisce eguali (o compatibili) garanzie di serietà.

Non è un caso che in questi ultimi anni, per non dir ultimi mesi, si siano avute polemiche forse senza precedenti all'interno della categoria giornalistica e siano stati in contrasto fra loro organi di vertice della « corporazione » (ordine e federazione della stampa).

Se peraltro i giornalisti sentono di aver perso legittimazione verso il mondo esterno e acquiscono i loro contrasti interni, conducono una « strana » politica per quanto concerne il rafforzamento della loro « immagine ».

Più che parlar di una strana politica, sarebbe corretto parlar di una « non - politica » in materia e di un atteggiamento quasi schizofrenico.

I giornalisti affermano a parole, il principio della completezza e della correttezza dell'informazione, ma lo violano per esempio istituzionalmente in tema di rettifiche e smentite. I legali che assistono la stampa sanno benissimo quanta resistenza vi sia di fronte ad una richiesta di rettifica.

Vi è una « regola interna » secondo la quale il giornale deve smentire il meno possibile, in modo quasi invisibile (che le rettifiche finiscano il più delle volte tra le lettere al direttore è dato di comune esperienza). Probabilmente si ritiene che evitando smentite il giornale si proponga come più serio e credibile agli occhi del pubblico. Io ho molti dubbi che ciò sia vero. È comunque certo che il problema della rettifica, del *droit de response* sia uno dei più delicati.

Vi è dunque un radicato contrasto fra i doveri fondamentali proclamati dalla normativa sull'ordine professionale e conclamati in tutti i « credo » della categoria e gli atteggiamenti concreti. Riparare un proprio errore e completare l'informazione, dando spazio alla voce del cittadino o della « controparte », pur essendo comportamenti deontologicamente obbligati sono comportamenti spesso omessi.

La stampa ritiene di « mostrarsi » come buona stampa, proprio violando le regole del suo « dover essere ».

Questa schizofrenia è estremamente significativa dello stato di crisi e delle problematiche alle quali ci si intende riferire.

Il dilagare poi del contenzioso in materia di stampa e di informazione, l'enorme aumento di cause vuoi penali vuoi civili per la tutela dell'onore e dell'identità personale di soggetti che si ritengono lesi dai *media*, è altrettanto significativo di una situazione anomala, di un difetto di diligenza informativa e quindi di credibilità dei giornali, della necessità di reperire nuove strade e nuovi rimedi sia per migliorare l'informazione, sia per rendere i contrasti meno violenti e più « produttivo » anche un progresso della qualità del « servizio-giornalistico ». Il bisogno di autoaccreditarsi proprio del giornale è dimostrato dalla recente istituzione in una delle più autorevoli testate italiane, il quotidiano La Repubblica, di un garante, nella persona di Piero Ottone.

La creazione di un garante è sintomo che qualche cosa del sistema non regge e non è perfetto. La ricerca di una nuova « garanzia », appunto di qualità del prodotto informazione è dimostrazione che questo non viene percepito come un buon prodotto.

Non può non sfuggire tuttavia come la scelta di un garante interno alla famiglia giornalistica sia cosa quantomeno peculiare.

Piero Ottone è buono amico di Eugenio Scalfari, sarà miglior amico della verità? Certo Piero Ottone è un gran navigatore ed ha tutte le caratteristiche del gentiluomo inglese per cui si può aver la certezza che egli sarà buon garante, amico innanzitutto della verità.

Non è però pensabile, perlomeno in termini generali, ad eccezion fatta appunto per un *gentleman* sportivo quale Piero Ottone, che garante della serietà di un giornale sia un soggetto che è collega del redattore, più amico del giornalista che dei lettori.

E qui si evidenzia uno dei problemi chiave in qualsivoglia organismo di garanzia della lealtà dell'informazione: la terzietà del giudicante, se si vuole anche la « evidenza » della terzietà.

Ecco perché chi sostiene che un organismo di garanzia già esista e sia costituito dall'ordine professionale cade in errore o perlomeno propone una tesi tanto opinabile quanto debole.

Gli ordini professionali, i « fori interni », sono già definiti nella terminologia scientifica come forme di « giustizia domestica ». Il passo tra giustizia domestica e giustizia addomesticata è fin troppo breve.

Credono gli italiani nella giustizia del Consiglio Superiore della Magistratura? Per di più unico organo del genere che annovera, oltre alla componente espressa dalla categoria nel proprio seno, anche una componente estranea e laica?

Il fatto che ciascun organo di autocontrollo di categoria, nasca dalla categoria stessa nella forma delle elezioni (con la necessità quindi, da un lato di captare il consenso degli elettori e dall'altro di rispondere ad interessi di gruppi o correnti che si formano all'interno della categoria) pone almeno oggi una pesante, una pesantissima ipoteca sulla credibilità di ciascun ordine o consiglio o collegio.

Si assiste poi ad un fenomeno pericoloso, quello della « sindacalizzazione » dell'ordine. L'ordine diventa sempre più uno strumento di tutela di interessi non solo corporativi. Quindi per il « coinvolgimento » nella tutela degli interessi del gruppo, l'imparzialità e la terzietà del consiglio dell'ordine in pratica tende a svanire.

Se a ciò si aggiunge che l'ordine dei vari giornalisti ha una matrice storica squisitamente sindacale (« nascendo » del resto dalla ceneri della vecchia Commissione Unica per la tenuta dell'Albo espressa dalla FNSI, dal Sindacato dei giornalisti) e se si pensa ai concreti meccanismi di rappresentanza in seno alla categoria (ripartita in correnti con forte analogia rispetto alla magistratura) ci si rende facilmente conto di quanto sia difficile convincere l'opinione pubblica che la tutela della lealtà e della correttezza dell'informazione si possa attuare attraverso il controllo deontologico del Consiglio dell'Ordine.

Va d'altro canto osservato come, se dal punto di vista della deontologia, la categoria giornalistica ha recentemente dato segno di voler prestar attenzione al tema, ed approfondire le relative problematiche, manca il necessario « corpus » di principi e di giurisprudenza consolidata.

Vi è una forte resistenza alla stesura di un codice disciplinare (sia pure in forma di bozza o di « progetto preliminare ») e l'intervento disciplinare è sempre stato quanto mai occasionale, collegato più al clamore di singole vicende o alle peculiarità di singoli soggetti, che non inserito in un disegno organico volto ad una costante tutela dell'immagine della categoria, e a far rispettare i doveri professionali del singolo verso i colleghi e verso il « resto del mondo ».

I dati relativi sono stati recentemente pubblicati e sono « sconcertanti »: in 25 anni di attività dell'Ordine, degli oltre 1000 ricorsi trattati dal Consiglio Nazionale, solo meno di 100 hanno riguardato problemi deontologici.

La casistica poi si riferisce a vicende specialissime (dalla P2 alla commistione tra informazione e pubblicità) o a fatti quali l'emissione di disegni a vuoto, il falso nella certificazione della compiuta pratica, o l'uso indebito di tessera ferroviaria.

Qualche « giudizio di onore » in verità vi è stato, ma si è limitato a controversie tra colleghi e cioè ai casi in cui un giornalista aveva offeso un altro giornalista.

Che un comune cittadino abbia pensato di potersi rivolgere all'Ordine Professionale dei Giornalisti per la tutela del proprio onore non si è, per quanto mi risulta, mai verificato.

E se come detto la « giustizia domestica » è per sua natura, spesso « giustizia addomesticata », se vi è una dilagante sfiducia nei « fori interni », non possiamo nemmeno lontanamente pensare che l'opinione pubblica possa considerare l'ordine dei giornalisti (cioè i colleghi del soggetto « incriminato ») un valido tribunale per la risoluzione delle controversie fra cittadino e *media* in tema di immagine e reputazione personale.

Superfluo parlare della « bancarotta » della giustizia ordinaria.

La crisi dei tribunali civili e penali non ha bisogno di alcuna descrizione. Basti dire, per quanto riguarda la personale esperienza di chi scrive in tema di cause per diffamazione, che un altissimo numero di controversie penali giunge, attraverso i vari gradi di giudizio, alla prescrizione. Nonostante i termini « straordinari » previsti dall'art. 21 della legge sulla stampa che imponeva per il direttissimo in materia di stampa tempi brevissimi, non sono mancati casi in cui la prescrizione è stata pronunciata addirittura nel dibattimento di I grado.

Sempre per quanto riguarda la tutela dell'onore attraverso i normali strumenti giudiziari, gli operatori non possono non constatare l'assoluta casualità, da un lato dell'intervento della giustizia e, dall'altro dell'esito di tale intervento. Chi presenta una querela per diffamazione alla Procura della Repubblica deve preventivare qualsivoglia esito anche il più improbabile.

Sono state talora « accolte » querele che ad un giudizio spassionato sembravano del tutto improponibili, come all'opposto sono state talora « respinte » azioni che sembravano assai fondate. In altri e più espliciti termini anche davanti ai tribunali in tema di giudizio d'onore si vedono « pesare » sul processo e sulla sentenza valutazioni etico politiche, simpatie, protagonismi per non dir umori dei giudici che rendono le cause quanto mai aleatorie. Da ultimo però si può constatare un atteggiamento abbastanza diffuso di « intervento repressivo » contro i giornalisti, insomma di crescente severità verso i cronisti sempre più spesso condannati. Tale atteggiamento si concretizza però in risultati talmente oscillanti, in particolare sulle pene o sulle misure risarcitorie, da dimostrare appunto quanto incerto sia il valore dell'onore, con qualche eccezione per l'onore di Vostro onore e cioè l'onore del giudice normalmente « sopravvalutato ».

Basti ricordare, proprio con riferimento alla reputazione di un magistrato, i due giudizi pronunciati dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Napoli nelle cause promosse dal Dott. Francesco Micheletti. Il giudice querelante di Roma ha ottenuto dall'Unità (in primo grado) un risarcimento dei danni di L. 10.000.000. A Napoli nella

causa contro « Il Mattino » per un articolo sostanzialmente analogo ha ottenuto ben L. 120.000.000 in primo grado (cfr. questa *Rivista*, 1990, pp. 983 e 987). Si è poi assistito ad una sia pur non costante, anzi oscillante « ipertrofia » dei risarcimenti, meglio di quelli relativi ai danni morali ed alla riparazione pecuniaria (considerato che il danno patrimoniale dovrebbe essere sempre basato su criteri obiettivi).

In realtà la ipertrofia del risarcimento è più marcata nelle richieste delle parti che non nelle liquidazioni effettuate dai giudici. Non di meno, se si paragona la misura del cosiddetto danno biologico, la misura dei danni morali liquidati per gravi sofferenze fisiche (quale la perdita di un arto o invalidità cospicue) la misura dei danni morali riconosciuti per pesanti sofferenze morali (per esempio la perdita di un congiunto) con la misura dei danni per la lesione del diritto all'onore ed alla reputazione, ci si avvede come con una certa frequenza, anche le somme riconosciute dai giudici alle parti eccedano e non di poco qualsivoglia razionale parametro. Ciò soprattutto se si tiene conto che altro è il danno morale, altro è la « sanzione » privata afflittiva e riparatoria della riparazione pecuniaria.

A proposito di questa non può non segnalarsi un dubbio di legittimità costituzionale sull'art. 12 della legge sulla stampa, laddove esso non prevede il rispetto del principio di stretta legalità in materia di pena (stabilito dall'art. 25 della Costituzione) e non fissa per la « multa privata » un minimo ed un massimo lasciandone al giudice la quantificazione senza confine alcuno.

Comunque, se alla riparazione pecuniaria può attribuirsi un significato afflittivo per il reo, e « satisfattivo » (sia pur nell'ottica un po' barbarica del taglione) e anche quell'effetto « mediologico » e cioè di esemplarità e di « proclama » al quale si farà cenno, tali fini devono essere del tutto avulsi dal danno morale. Qualche specificazione merita il concetto di effetto comunicazionale del danno.

Nella nostra società, in cui tutto sembra « monetizzato », e « monetizzabile », in cui tutti i valori si misurano in termini economici, lo strumento che sia la persona offesa, sia il giudicante hanno per far conoscere al pubblico che l'offesa fatta dal giornalista attraverso il mezzo di comunicazione è grave ed ingiustificata, è, rispettivamente, quello di richiedere e di concedere un elevato risarcimento dei danni. Lo strumento per far capire al pubblico che una certa notizia era falsa non appare più tanto la « contronotizia » vera e propria e cioè l'attestazione della verità (con la pubblicazione della sentenza) quanto la notizia che l'offensore, il giornale che ha fornito un dato falso è stato condannato o meglio se ne è chiesta la condanna a ... un miliardo di danni. La cosa curiosa è che poi si continua a chiedere miliardi di danni, anche se la giurisprudenza italiana è ben lontana da quella statunitense ed anglosassone e le liquidazioni del danno per lesioni dell'onore, come detto, anche andando oltre i normali parametri di liquidazione dei danni morali, ben difficilmente superano 100/200 milioni.

Questa « falsificazione » (e cioè la richiesta di danni assolutamente sproporzionati) questa enfasi in materia di liquidazione di danni assolutamente fuori dal sistema, confermano in ogni caso il grave malessere che serpeggia nel campo del diritto dell'informazione e la inadeguatezza dei comuni mezzi di tutela.

Ma a ben guardare la « rottura » del sistema, lo « splafonamento » rispetto ad altri tipi di lesione ed il fatto che agli occhi del comune cittadino, le battaglie giudiziarie in cui si controverte di onore ad un miliardo di lire sembrano cose assolutamente remote, rispetto alla realtà quotidiana, contribuiscono a creare un'assoluta sfiducia nella giustizia ordinaria, in tema appunto di tutela dell'onore e della personalità rispetto ai *media*.

A rendere assolutamente inadeguati i « tribunali » in questo settore non è soltanto la lunghezza dei tempi processuali, la casualità del giudizio, la ancor più assoluta casualità e la inquietante disuguaglianza in tema di risarcimenti, ma anche e soprattutto un nodo irrisolvibile relativo alle caratteristiche proprie di ogni processo.

La tutela dell'onore, vuoi in una causa civile, vuoi soprattutto in una causa penale passa attraverso le forche caudine di un *aut aut*, di una alternativa assolutamente angosciante.

La domanda, l'azione della persona offesa può essere accolta solo attraverso la condanna del giornalista.

Il giudice può ripristinare il buon nome e la reputazione del querelante o dell'attore, solo condannando l'imputato, il convenuto, la stampa.

Per concludere che la persona della quale il mezzo di comunicazione ha parlato è persona onesta e comunque che la notizia è errata, si deve affermare che il giornalista mal ha usato il suo diritto di cronaca e critica, e si deve sostanzialmente dire al cronista, al redattore, che egli è un falsario, che egli è persona disonesta.

Occorre chiedersi perché la scriminante del diritto di cronaca sia stata così di rado applicata nella sua forma putativa e tanta resistenza e rigore vi sia a un uso più largo di questa esimente i cui confini sono stati dalla pratica assai ridotti. Certamente vi sono molte superficialità e molte approssimazioni da parte dei giornalisti, che rendono difficilmente dimostrabile che la notizia è stata appresa da fonti attendibili e attentamente verificata.

Ma con il nuovo codice di rito penale il dubbio sull'esimente dovrebbe ridondare a favore dell'imputato. Eppure la prassi dei tribunali è quanto mai restia a riconoscere la buona fede del giornalista spesso disconoscendo quella che è la realtà redazionale e il modo di lavorare del cronista.

Ciò, come accennato, ben si spiega sulla scorta della semplicissima argomentazione che l'assoluzione (sia pur per aver putativamente esercitato il diritto di cronaca o critica) del giornalista, significa implicitamente condanna morale del querelante o comunque porta agli occhi del pubblico, (che non riesce a percepire chiaramente il concetto di esimente putativa) il mancato ripristino dell'onore del querelante.

Ed allora si deve concludere, di fronte a questa situazione confusa e contraddittoria, come grandissima fosse la saggezza di quei magistrati prudenti ed avveduti che reggevano la prima sezione penale del Tribunale di Milano.

Sino alla seconda metà degli anni settanta presso i giudici del capoluogo lombardo esisteva una sorta di specializzazione per materia ed alla prima sezione venivano affidati processi per i reati commessi col mezzo della stampa. I Presidenti di tal sezione « prediligevano » alle soluzioni contenziose, se possibile, quelle mediate e dedicavano gran tempo e gran cura per raggiungere questo risultato.

Rimasero memorabili le lunghissime « camere di consiglio » (in senso improprio) in cui il Tribunale, convocate le parti cercava di farle addivenire ad una onorevole composizione della controversia.

Proprio dimostrando ad entrambe le parti come, sia il querelante, sia l'imputato avessero una parte di ragione e una parte di torto spesso era possibile la miglior soluzione della vertenza.

All'imputato-giornalista i giudici chiarivano come egli fosse giunto a certe conclusioni, non conoscendo tutta la realtà e come fosse doveroso ripristinare la verità soprattutto per quella parte che al momento della stesura dell'articolo gli era sfuggita. Al querelante quei giudici sapevano spiegare come il giornalista l'aveva sì offeso, ma non era per questo un « criminale »: per le peculiarità del mestiere giornalistico egli non aveva potuto che conoscere una verità parziale o per la passione polemica, aveva mosso forse un attacco virulento, ma non per interessi personali bensì perseguendo un nobile scopo, il « mito » di formare l'opinione pubblica. Si chiariva come con le questioni d'onore il danaro c'entrasse poco e si suggeriva alle parti buon senso e misura.

Un comunicato, un testo, una nota riparatoria che desse atto della buona fede del giornalista, ma soprattutto dell'onestà del querelante, un testo misurato e calibrato che contemperasse le opposte esigenze era un risultato sia sul piano « intellettuale », sia sul piano pratico mille volte preferibile alla più « incisiva » sentenza.

La prassi secondo la quale il Presidente del Tribunale tentava di mediare le opposte posizioni e di raggiungere un bonario componimento fra querelante e querelato è « svanita ». È vero che nel nuovo codice di procedura penale l'art. 564 affiderebbe al P.M. (per la verità la norma è prevista solo per il procedimento pretorile e non per il procedimento avanti il Tribunale competente per i reati commessi col mezzo della stampa) il tentativo di conciliazione.

La norma, a quanto è dato conoscere, trae origine dall'ordinamento spagnolo. Secondo il sistema iberico, nel giudizio di onore è « obbligatorio », prima del procedimento penale, un tentativo di conciliazione per le cause per ingiuria e diffamazione.

Va onestamente detto che, è tale il carico e la mole di lavoro delle Procure (soprattutto circondariali), che l'art. 564 è rimasto lettera morta, nel senso che le parti vengono convocate ma, almeno ad esperienza di chi scrive, non viene esperito alcun effettivo tentativo di conciliazione.



L'incontro avviene avanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria che si limita ad invitare le parti a conciliare, ma ove ciò non si verifichi, nulla fa (e forse non ha nemmeno vuoi il tempo vuoi le capacità « retoriche » e psicologiche per farlo) onde avviare i contendenti ad un'equa, negoziata soluzione.

\* \* \*

Passando ad altro aspetto della materia v'è un'altra delicata questione, quella del rapporto tra qualità dell'informazione in relazione alla responsabilità del singolo professionista e strutture dell'impresa editoriale.

Non possiamo negare che oggi, la qualità dell'informazione non sia particolarmente elevata. Il controllo sia interno alla redazione, sia per così dire esterno, (e cioè l'intervento giudiziario o deontologico che dia, sia pure in sede contenziosa, al giornale ed al giornalista validi indirizzi e precetti cogenti sulla sua attività professionale) sono modesti per non dire modestissimi.

Il cittadino rischia in concreto di vedere compromessa la sua immagine e la sua dignità da un'informazione affrettata ed approssimativa, ma anche il giornalista rischia di vedere compromessa la sua attività e la sua professionalità spesso senza propria colpa, o meglio per colpe che non sono sue e delle quali nessuno intende farsi carico, per la fretta e la approssimazione che gli sono imposte dal lavoro redazionale, dalle esigenze dello « andare in macchina », dalla mancanza di « tecniche » e metodiche di indagine, ricerca, scrittura, verifica e supervisione serie ed adeguate.

È certo che la professionalità del giornalista deve aumentare, che la didattica e la preparazione culturale, oggi del tutto inadeguate, sono elementi essenziali per migliorare la qualità dei redattori e del lavoro redazionale.

Occorre, però, che il problema della professionalità, della responsabilità professionale e della responsabilità imprenditoriale venga esaminato in termini concreti. Si continua a parlare di colpa professionale del giornalista su un piano di totale astrattezza. Se si leggono soprattutto le massime di certe sentenze sui controlli che il giornalista dovrebbe svolgere e si pensa poi alla realtà dell'informazione si rileva una frattura davvero incolmabile, su « fatto e diritto ».

L'informazione è oggi un prodotto imprenditoriale nell'ambito del quale l'opera e l'intervento del singolo giornalista sono (per lo più) estremamente limitati.

Un primo problema è costituito dal tipo di lavoro giornalistico che oggi, almeno nelle redazioni dei grandi giornali, è basato sulla rielaborazione di dispacci di agenzia, di comunicati, di « veline », di dati raccolti da altri in tempi sempre più brevi e rapidi.

Il lavoro al video terminale ha « cancellato » il lavoro di indagine alle fonti del cronista e gli ha imposto esclusivamente di « leggere » sullo schermo quanto aziende, autorità, altri soggetti gli trasmetto-

no, gli ha dato pochissimo tempo per analizzare, verificare e rielaborare il materiale « grezzo » (ma talora nemmeno troppo, sicché la tentazione di passarlo quasi tal quale può esser forte) che gli perviene.

Uniche pietre di paragone per il lavoro di « raffinazione », la cultura personale e (se vi sono e vengono usati) gli archivi del giornale (talora non troppo aggiornati anche se elettronici).

Qualche volta viene sentito un tecnico o un personaggio autorevole però più per « movimentare » il pezzo o « spiegare » un arcano ai lettori che non come « controllo » della notizia o della informazione (non di rado queste « testimonianze » vengono riportate in forma enfaticizzata o imprecisa se non addirittura travisate). Sia l'insegnamento dei vecchi redattori ai praticanti, sia le « direttive » aziendali raramente suggeriscono il consulto con esperti che l'editore si guarda bene (salva qualche felice eccezione) di « procurare » o « predisporre ».

Diversa è dunque la responsabilità del giornalista che per scrivere un articolo ha a disposizione un'ampia messe di dati, può informarsi ad esempio presso la polizia, la magistratura, le parti interessate ed i loro avvocati, può cercare e sentire i testimoni oculari, può « spendere » per procurarsi documenti, può condurre una vera e propria indagine, da quella del giornalista il quale invece deve (è una scelta non solo del direttore ma anche, e talora soprattutto una scelta imprenditoriale) in due o tre ore mettere giù settanta o novanta righe sul caso di cronaca dell'ultima ora, senza poter in alcun modo « cercare » e basandosi sui pochi scarni dati che gli vengono dal foglio di agenzia, dalla telefonata alla questura, dalla « soffiata » di un collega che si è potuto regare sul posto.

Altro poi è un giornalista del quotidiano che, inseguendo appunto l'attualità, deve in poche, pochissime ore fornire l'informazione ed altro è il giornalista (che si dice però non esista più) dei periodici che può, (almeno teoricamente) avere a disposizione più tempo per un'inchiesta. Anche se la giurisprudenza non opera alcuna distinzione, è chiaro ed evidente che la colpa professionale del giornalista è diversa se deve scrivere un pezzo con i minuti contati e pochi dati, rispetto al caso in cui egli può stendere un servizio avendo a disposizione da un lato un tempo che si misura in giornate, se non in settimane, e dall'altro la possibilità di documentarsi approfonditamente.

Inutile negare poi che vi sono diversi « tipi » di giornalismo. Una cosa è scrivere per un giornale rosa-scandalistico, altra cosa è scrivere per un quotidiano di informazione, altra cosa ancora è scrivere per un quotidiano che non solo fa informazione ma fa una sua forte battaglia politica e considera la polemica il proprio pane.

Panorama o l'Espresso non sono Famiglia Cristiana o/e Selezione dal *Reader's Digest*. Il Corriere della Sera non è Repubblica, non è il Sole-24 Ore. Gente, Oggi, Novella 2000, Eva Express, Stop o Cronaca Vera non sono (la vecchia) Domenica del Corriere o Epoca di un tempo.

Diverse sono le tecniche giornalistiche, perché a monte diverse sono le scelte editoriali, le scelte imprenditoriali sottese a ciascuna di tali testate.

Ecco che allora è molto parziale parlare di colpa professionale senza pensare alle responsabilità e alle colpe che vi sono a monte, in seno all'impresa, anzi dell'impresa, che « dovrebbe » essere considerata in non pochi casi come esercente una attività pericolosa (*ex art. 2050 cod. civ.*) e comunque come tenuta a garantire contro i danni da prodotto (*ex d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224*).

E proprio nell'ambito delle scelte imprenditoriali non può sotto-cersersi come, sia quella relativa al tempo dato al giornalista per la redazione del suo articolo, sia quella relativa al numero e alla preparazione dei redattori siano variabili importantissime che dovrebbero determinare diverse valutazioni della responsabilità a valle del giornalista e a monte dell'editore; con molti mezzi e con un ricco archivio ben documentato specie se coadiuvato dalla consulenza di un legale, e viceversa della colpa di un giovane praticante inviato da una « povera » testata di provincia sul fronte della cronaca nera a raccogliere notizie.

Ma i giudici non si sono mai posti il problema di quanta « colpa » abbia in caso di errore il vecchio ed autorevole giornalista che svolge un'inchiesta.

Non è inutile sottolineare proprio un argomento evidenziato dalla parole di Zeno Zencovich sulla pericolosità di certe « fonti », soprattutto per i giovani giornalisti. Polizia e carabinieri nella loro conferenza stampa (questa è la realtà: polizia e carabinieri tengono conferenze stampa, atti ormai « tipici » anche se non previsti da leggi o regolamenti) non diranno mai che ad esito di una lunga indagine sfociata nella brillante operazione « è stato emesso un provvedimento cautelare nei confronti di soggetti che però godono pur sempre della presunzione di innocenza e che forse saranno ritenuti colpevoli dal magistrato ». Non diranno mai di aver arrestato dei « presunti innocenti » ma affermeranno che la cattura riguarda i sicuri colpevoli. Al praticante, l'ufficiale dei carabinieri, il dirigente della polizia di stato appare fonte attendibile, eppure proprio gli inquirenti non di rado fanno cadere in errore, determinano l'illecito, la colpa del giornalista. Una curiosità in proposito; ho di recente appreso che presso non pochi « distretti » di polizia, i giornalisti dopo aver ricevuto le notizie vengono « formalmente invitati » a passare a ritirar le foto degli arrestati in un apposito ufficio.

Non occorre aggiungere molto per far comprendere quali siano i canoni di correttezza « insegnati » alle nuove leve della informazione.

Il problema di fondo è allora proprio questo, che la colpa professionale non può essere misurata in astratto, secondo teoriche categorie giuridiche, ma va misurata in concreto, in relazione alle strutture, ai tempi ed ai mezzi usati, messi a disposizione del giornalista dall'impresa editoriale, e alle prassi delle « autorità ».

Si discute in questi tempi della rivalsa dell'editore verso il giornalista per i danni che l'editore può essere tenuto a pagare ai terzi in caso di diffamazione.

Il tema merita un'analisi attenta ed uno scrupoloso approfondimento impossibile in questa sede, ma va valutato in quest'ottica e cioè nella « concorrenza », in tema di responsabilità e colpa giornalistica, di due elementi: la responsabilità imprenditoriale dell'editore, il quale crea ed organizza una certa struttura finalizzata ad una linea editoriale ad alto o basso rischio; l'attività del giornalista, che come professionista deve conoscere e prestare attenzione a tutta una serie di problematiche ma, come lavoratore dipendente, è anche « obbligato » ad un certo tipo di prestazione i cui tratti e i cui confini sono « disegnati » dall'editore, dal direttore responsabile, attraverso l'articolata struttura redazionale.

Solo un'ultima considerazione sul tema. Nelle redazioni dei giornali americani, almeno secondo la « leggenda », è diffusissima la consulenza di un legale: l'avvocato interviene a priori, e cioè, prima della pubblicazione dell'articolo, al momento della sua stesura ovvero della decisione se mettere o meno il pezzo in pagina. Un professionista dà suggerimenti e indica rischi, propone i ritocchi più opportuni per evitare noie giudiziarie. Quanti sono gli editori che in Italia predispongono cautele del genere? Ma se quella dell'editore potrebbe essere considerata bene o male una attività pericolosa, gli editori fanno tutto il possibile per evitare rischi e danni?

A nostra esperienza, gli editori che si premuniscono con idonee strutture legali di consulenza e supporto per le redazioni si contano sulle dita di una sola mano in tutto il nostro paese.

Ma nessun giudice si « scandalizza » di questo. I magistrati pronti in altre sedi ad affermare che il « datore » deve predisporre tutti i supporti idonei per garantire un buon andamento del lavoro e per « coprire » il dipendente, quanto al lavoro giornalistico non si sono posti alcun problema del genere. Certo una cosa è la sicurezza in fabbrica ed altro è l'attività redazionale.

Certo la diffamazione si atteggia almeno in teoria come delitto doloso ed è difficile « annullare » il dolo (presunto) del giornalista con la colpa (reale) dell'editore o del direttore. Solo a quest'ultimo può esser data la garanzia di cui all'art. 5 della legge quadro (anche se può capitare che talora il direttore in concreto meriti tal garanzia meno di molti redattori).

Problematica è la copertura assicurativa del danno da diffamazione (anche se sta spuntando timidamente qualche polizza) per la accennata natura di illecito doloso del reato in questione. Eppure a chi conosce la realtà del mondo giornalistico, pur non sfuggendo le leggerezze, le approssimazioni, per non dir le stupidità e le scorrettezze del giornalista non sfugge che il problema di fondo è il problema della struttura e dei fini della organizzazione, dei « costi » degli obiettivi economici e non della intrapresa editoriale.

Ed allora, senza far l'elenco e la sintesi di quali siano tutti i problemi del giudizio d'onore (ribadendo solo che, il dover passare, per ripristi-

nare l'onore della persona offesa, attraverso la condanna del giornalista è molto spesso lo strumento più ingiusto o per lo meno più inopportuno) non si può non concludere per la assoluta necessità di cercare nuove strade e strade diverse rispetto ai mezzi giudiziari tradizionali, per risolvere il problema appunto del giudizio d'onore e il problema della lealtà dell'informazione.

Anche gli istituti giuridici, i sistemi, i codici e persino i giurì hanno una loro vita: essi nascono, si evolvono fino ad esprimere il meglio di se stessi e poi invecchiano, decadono e muoiono.

Rispetto alla tutela dell'onore personale e della correttezza dell'informazione, la giustizia ordinaria e la giustizia professionale, il c.d. foro interno, dimostrano un gravissimo invecchiamento, una pericolosa sclerotizzazione.

Vi è bisogno di novità. Può darsi che di queste novità ci si debba stancare presto, (anzi in quest'epoca di frenetica accelerazione, è destino stancarsi presto di ogni cosa) ma un « trapianto » di novità, un intervento rivitalizzante sembrano assolutamente necessari.

Di questo intervento rivitalizzante, di questa novità della quale son fervido assertore non solo voglio perorare le ragioni, ma anche dare qualche cenno, perché si possa poi fattivamente giungere a disegnarne struttura, funzioni e funzionamento.

Non vi è bisogno di una giustizia speciale in seno all'ordinamento giudiziario statuale, vi è bisogno di un organo specializzato che nasca dal consenso delle parti. « Espropriare » per legge i Tribunali ordinari del giudizio d'onore è cosa impensabile nel nostro ordinamento giuridico. Si deve dunque pensare ad un organo di autonomia privata, specializzato, che su basi assolutamente consensuali e « in alternativa », in concorrenza con l'autorità giudiziaria possa ripristinare l'onore del « querelante » senza necessariamente condannare il giornalista.

I punti focali mi paiono proprio questi. In primo luogo la libertà dell'interessato di far ricorso al giurì, in alternativa con il ricorso al Tribunale. In secondo luogo la preminente funzione del giurì di composizione bonaria della lite. In terzo luogo la pronunzia di un verdetto di reintegra del buon nome della persona offesa e della « verità dei fatti » senza che questa riparazione suoni (sempre e necessariamente) come affermazione d'un torto del giornale. Infine i tempi estremamente brevi dell'intervento e della procedura. Questi requisiti sono essenziali per poter captare il consenso delle parti interessate.

È necessario « sedurre », etimologicamente parlando, cioè condurre con noi, a questa idea del giurì, l'editore, il giornalista, il cittadino.

Per l'editore vi è il problema dei costi e dei rischi connessi alle cause per diffamazione. Poter ridurre questi costi e far diminuire i rischi risarcitori è sicuramente un risultato positivo. Per il giornalista vi è il problema della difesa del proprio buon nome e della propria immagine: il giudizio di un organo che possa dar atto della buona fede e della correttezza del giornalista, anche quando deve dichiarare la noti-

zia non vera e riconoscere una reintegra morale al querelante è cosa a mio avviso per il giornalista stesso assai importante e positiva.

E per il cittadino, per l'utente è importante poter contare su un'estrema rapidità di giudizio.

Colui il quale è davvero attento alla tutela del proprio buon nome, della propria reputazione, alla difesa della verità credo sia tutto sommato più interessato ad avere un tempestivo verdetto, la pubblicazione di un testo, di un « lodo » che riconosca la sua correttezza in pochi giorni brevi piuttosto che avere, a distanza di anni, la condanna del giornalista e un risarcimento sia pur « astronomico ».

D'altra parte se davvero si riuscisse a pervenire al rapido intervento di un giurì, che nel giro di qualche settimana, al massimo di un paio di mesi, facesse apparire sul giornale interessato con il dovuto rilievo un comunicato ampiamente « ripristinatorio », in seguito anche un giudizio per i danni demandato all'autorità giudiziaria ordinaria potrà aver ben diverso esito.

Il danno non dovrà più essere valutato 100 o 1.000, ma potrà essere valutato 10 o 50 proprio in considerazione del fatto che vi è stata una immediata ed ampia « smentita ». Una smentita che non sia però una rettifica la quale è sempre affermazione di una delle parti e quindi ben poco « attendibile », bensì un comunicato congiunto del giornalista e della persona interessata o alternativamente una pronuncia del giurì con ben diversa credibilità e peso sull'opinione pubblica. L'aver « aderito » al giurì e l'aver aderito alla pubblicazione non potrà non essere valutato proprio agli effetti risarcitori.

Questo ovviamente qualora non si attribuisca al giurì un potere in ordine all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, potere che in armonia col disposto dell'art. 177.2 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale (d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271) nulla vieta di conferire a tale organo di « privata giustizia ».

Il problema della rapidità dell'intervento si inserisce nella delicata questione relativa ai pericoli di un giudizio in unica istanza. Purtroppo la necessità di una immediata risposta alla domanda di giustizia in tema di informazione (considerata la rapidità di circolazione e di « invecchiamento » delle notizie e come dunque abbia senso un verdetto solo se esso interviene in poco tempo e « vale » subito) esclude la possibilità di prevedere un giudizio di secondo grado.

È doverosa però una precisazione: il giudizio in tema di onore, il giudizio sulla verità di una notizia di cronaca deve essere sempre e comunque considerato un giudizio « allo stato degli atti ». Forse più che di un appello si dovrebbe parlare, per i dovuti casi e nelle necessarie ipotesi, di un giudizio di revisione o di revocazione ad istanza di parte. La cronaca è attualità in continua modificazione e così anche quella particolare forma di « contro - cronaca » che potrebbe essere il « lodo » del giurì d'onore.

Dunque un giudizio di appello è impensabile, ma che sulla scorta di nuove prove e di elementi successivamente scoperti si possa chiedere al giurì una seconda pronunzia sullo stesso caso non sembra da escludere, ma anzi da prevedere e disciplinare.

Se la tempestività era espressamente prevista e normativamente imposta per il giurì d'onore disciplinato dall'art. 596 del cod. pen. e dagli artt. 9-12 delle disposizioni di attuazione del 1930 nonché dagli artt. 177-180 delle disposizioni d'attuazione 1989 al codice di procedura penale perché questo organismo, consensuale appunto, ha avuto così poco successo e così scarsa applicazione? Il giurì d'onore qual è previsto dal codice, risponderebbe bene o male a tutte le istanze qui avanzate o perlomeno a gran parte di esse ed allora, proponendo un giurì della lealtà dell'informazione, ci si deve chiedere se il fallimento del giurì d'onore non sia monito ad abbandonare questa strada. Io credo che il difetto del giurì d'onore quale disegnato dalla legge sia costituito dalla sua « occasionalità », dal fatto che esso non sia un organismo « esistente » e preesistente alla volontà delle parti, una « istituzione » cui deferire consensualmente la lite, ma sia organismo che va costituito di volta in volta.

La gente, gli utenti conoscono poco un organo che « non esiste », un collegio che va inventato di volta in volta e che è difficile per questo da inventare e costituire. È facile prevedere un organo arbitrale in un contratto prima che nasca un contenzioso.

Ben più difficile il ricorso ad un siffatto giudizio « ex delicto » quando le parti già sono tra loro ostili e non si fidano certo l'una dell'altra.

Per comporre liti da illecito extracontrattuale solo un « arbitro » che già esista di per sé, che sia conosciuto dalla gente (il giurì avrà bisogno di non poca pubblicità) può attrarre e sedurre le parti a tal punto da indurle a deferire ad esso il loro contrasto.

Ecco dunque che un giurì di autodisciplina dell'informazione può esistere e funzionare solo se è organo istituzionale, se ha un suo ufficio, una sua sede, una sua « composizione » abile per così dire naturale e precostituita.

E qui diventa fondamentale il tema evidenziato da numerosissimi interventi, quello della scelta degli uomini. La scelta delle persone chiamate a comporre il giurì deve essere sicuramente « pluralista » e deve comprendere soggetti che abbiano una qualificazione giornalistica (anche se il loro inserimento può dare sospetto, ma non più d'un sospetto, di parzialità all'organismo) persone dotate di cognizione di diritto e di saggezza giuridica, di « giurisprudenza », (insomma non potrebbe mancar un magistrato o un docente di diritto o un avvocato) ed infine di persone che abbiano esperienza di « mediologia », che siano cioè uomini di comunicazione o studiosi della comunicazione che conoscono come si fa e cosa è la comunicazione.

Sono comunque assolutamente indispensabili da un lato l'imparzialità dell'organo e dall'altro la sua collegialità: questi sono i presupposti perché un giurì possa essere credibile e quindi funzionare con successo.

Si faceva cenno alla necessità di una componente giornalistica: certo si tratta di colleghi di una delle parti (ma l'esperienza mi insegna che la partigianeria è rara e che anzi è abbastanza diffuso un certo « spirito critico » verso i membri della medesima corporazione, in ciò il quarto potere si differenzia nettamente dal terzo, caratterizzato da un solidarismo piuttosto spinto). Tale componente appare tuttavia indispensabile proprio per la delicatezza e la « specialità » del settore dell'informazione.

Il requisito della collegialità e quello della specializzazione valgono a differenziare il giurì dall'organo di giustizia ordinaria che pure può (in particolare grazie all'art. 700 del cod. proc. civ.) garantire quell'essenziale rapidità di decisione alla quale si faceva cenno.

Una giustizia in materia di informazione affidata al Pretore con le forme dei provvedimenti d'urgenza potrebbe costituire adeguata risposta a taluni dei problemi che si sono qui evidenziati.

Non ci si può però nascondere da un lato come l'attuale carico degli uffici giudiziari non consenta quell'attenzione e quella ponderatezza che le decisioni in questa materia impongono e dall'altro come l'onni-sciente magistrato in realtà non abbia nessuna effettiva specializzazione in materia di stampa e *media*, sicché le sue pronunce potrebbero davvero diventare « improbabili » (per usare un aggettivo impiegato da un celebre giornalista in polemica proprio con un magistrato). Comunque il difetto fondamentale del Pretore è proprio quello di essere un organo monocratico come si avvia a diventare il Tribunale civile nelle cause di danni. Bene o male la collegialità rimane sempre garanzia di maggior equanimità, maggior imparzialità e maggior riflessione. Altrettanto vale per il garante dell'editoria della radiodiffusione, anch'esso organo monocratico. Si tratta per di più di organo non giurisdizionale, di tal che l'attribuzione della cognizione delle controversie in tema di rettifica radiotelevisiva al Garante lascia a dir poco perplessi dal punto di vista sistematico. Dove poi egli possa davvero trovare il tempo per « occuparsi » di questo genere di problemi è invero misterioso.

Ed allora il proposto giurì per l'informazione *tout court* (o anche un giurì per l'autodisciplina dell'informazione) sembra essere non solo la preferibile ma anche l'unica effettiva risposta a tutte le istanze che si sono evidenziate. Esso, se opportunamente strutturato, può dare garanzia di rapidità, obiettività e competenza. Può, fuori dallo schema « consueto » della « sentenza », svolgere tutti gli interventi mediatori o anche ripristinatori che si riveleranno di caso in caso più opportuni.

Il messaggio che viene inviato all'opinione pubblica dai giornali e dai mezzi di comunicazione è un verdetto, è una prima « sentenza », è qualche cosa che lascia un segno. Se questo segno è errato, è necessario « un controsegno », un'altra sentenza, un altro verdetto.

Il cittadino che viene colpito dai *media*, l'utente dell'informazione ha diritto ad un'altra verità, ad una « contro-informazione » in un tempo ragionevole, nei modi più completi, attraverso una elaborazione imparziale.



Il giornalista, il giornale, che dà un'informazione non corretta, da « giudice » dell'operato sociale diventa parte e di qui la necessità del ricorso ad un soggetto terzo, ad un soggetto *super partes*. Il compito di questo soggetto però non deve essere quello di un giudice vero e proprio, quello « repressivo » di condannare (o assolvere) il giornalista. Il compito primario del giudice dell'informazione deve essere quello (esaminati gli elementi forniti dalle parti, nella prospettiva dell'attualità) di garantire la completezza e (per quanto questo concetto valga) la obiettività dell'informazione, consentire che l'informazione venga corretta e completata.

Ribadisco sino alla stanchezza, senza passar « necessariamente » attraverso una valutazione « critica » del comportamento del giornalista: questo può essere stato, anzi è per lo più di buona fede, può aver tutt'al più peccato per fretta, imprecisa cognizione dei dati, per il mancato riferimento, nonostante la ricerca di una pluralità di fonti, a quella fonte che avrebbe potuto completare nel modo più corretto l'informazione. Può aver peccato per eccesso di passione polemica, ma raramente per dolo, o meglio con vero *animus diffamandi*, mente (consciamente) al lettore.

Lo scopo del giurì è dunque di far la migliore informazione. Di far conoscere all'opinione pubblica (« allo stato degli atti » o allo stato dell'arte) quanto di meglio si può far conoscere sullo specifico tema che vede in contrasto le parti contendenti.

Di questo io per primo sento come cittadino, come utente dell'informazione, il bisogno ma sono convinto anche come operatore dell'informazione, come giornalista, come soggetto che lavora ed opera in seno alle aziende editoriali, che vi sia un gran bisogno di questo giurì garante di lealtà per una maggiore dignità della professione e del lavoro dei giornalisti, per una migliore immagine dei *media*.